



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 285

15 dicembre 2020

**ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N. 1597/2020 DEL 23/11/2020 PROT. N. 278216 -
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE – DSG – TESTO COORDINATO**

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG

(Emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012, successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del
09/11/2012 e D.R. n. del)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
2. Al Dipartimento di Scienze Giuridiche (in acronimo, DSG) può essere aggiunta la denominazione Department of Legal Studies, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in Bologna e si articola nell'unità organizzativa di Ravenna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo; approva altresì il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia della ricerca e della sua organizzazione di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi, sia ai metodi della stessa. Il Dipartimento, inoltre, partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli

Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva il piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e, limitatamente alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. *Abrogato.*
- 4-bis. Il Dipartimento provvede direttamente, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalle Convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, ove sottoscritte.
- 4-ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus della sede interessata dalla proposta di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. *Abrogato.*
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento.
8. Il Dipartimento predisponde un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8-bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8-ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento, tenuto conto delle responsabilità in materia di sicurezza.
- 8-quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati, anche per reperire fondi, per finalità istituzionali, di ricerca e di didattica.

8-quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione e la disattivazione delle strutture di cui all'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo.

9. Il DSG è il dipartimento di riferimento per la Biblioteca Giuridica "Antonio Cicu"; il DSG individua i componenti del comitato scientifico secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo in materia.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nelle scienze giuridiche e negli ambiti scientifici ulteriori, contigui alle scienze giuridiche presenti negli ordinamenti didattici delle classi e dei corsi di studio in Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Giuridiche e Giurisprudenza.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento, di norma ordinario, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;

-
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1-bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione per le attività scientifiche dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari nel limite delle dotazioni esistenti;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati, anche al fine di reperire fondi, per finalità istituzionali, di ricerca e di didattica;
- g. in conformità con i regolamenti vigenti di Ateneo in materia di organizzazione dei servizi, può promuovere la costituzione di una o più unità organizzative, al fine di realizzare strategie di sviluppo del Dipartimento e in particolare di: I) favorire la valorizzazione della ricerca, anche con l'obiettivo del reperimento di risorse finanziarie esterne; II) incentivare le relazioni con le istituzioni italiane e internazionali, sia pubbliche sia private; III) rafforzare i rapporti con il mondo delle professioni e delle imprese; IV) razionalizzare l'offerta didattica;
- h. si relaziona con il Comitato scientifico della Biblioteca Giuridica "Antonio Cicu" per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

-
-
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui un numero pari a 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento;
2. partecipano con funzione consultiva su invito del Direttore uno o più responsabili delle unità organizzative, ove costituite ex Articolo 6, comma 2, lettera g. del presente Regolamento.
3. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

-
- b. approva un Piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b), dello Statuto il Piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. propone, previo parere della Commissione Paritetica, l'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione, dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto di quanto previsto dalle Convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo. Richiede, altresì, parere al Consiglio di Campus della sede interessata dalla proposta di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello
 - h-bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori; i. *abrogato*; i-bis. approva la sottoscrizione delle convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo.
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - m-bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e) e g) tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi; p. *abrogato*;
 - q. propone al Consiglio d'Amministrazione ulteriori articolazioni secondo quanto previsto in base al successivo art. 16, tenuto conto della complessità del Dipartimento e delle specificità culturali;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

-
-
- s. assegna, ove occorra, il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16, designandone il responsabile;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. può deliberare l'istituzione e la composizione di commissioni che svolgono funzioni istruttorie relative alle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogato*;
 - c. *abrogato*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogato*.
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, per esigenze specifiche o per questioni di particolare complessità.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti relativi all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo al responsabile delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti per il Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

-
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
- a) i rappresentanti degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e svolgono il loro mandato nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. I candidati non possono far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere sino a due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena di annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti viene eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali già perfezionati, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane d'età, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di rinuncia o di cessazione del contratto di assegno, l'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato avviene scorrendo la graduatoria dei non eletti. In mancanza di una graduatoria utile si procede ad elezioni suppletive da indirsi trascorsi 45 giorni dalla rinuncia o dalla cessazione.
2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate dai regolamenti elettorali di Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede;
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. da 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. fino a 2 professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento, per motivi organizzativi o di rappresentanza.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Partecipano con funzione consultiva su invito del Direttore uno o più responsabili delle Unità Organizzative, ove costituite ex Articolo 6, comma 2, lettera g. del presente Regolamento.
5. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f) e g), il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
6. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
7. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, costituisce al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna, di cui fanno parte i professori e ricercatori che vi hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

- b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non sussistano i requisiti statuari che permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento, fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, con il supporto dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della

contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al loro funzionamento. Tali risorse possono essere gestite da un componente del Consiglio, designato dal Consiglio stesso responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.
4. *Abrogato.*

Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, equamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei consigli dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento, nel rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7, dello Statuto di Ateneo. Ove necessario possono essere chiamati a far parte della commissione paritetica gli studenti presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei consigli dei corsi di studio.

Articolo 16 ter (Commissione paritetica – funzioni)

1. La Commissione:
 - a. monitora, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione del Dipartimento;

2. I pareri di cui al comma 1, lett. b., del presente articolo si intendono positivamente acquisiti decorsi 20 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni per la gestione delle sue attività. In ogni caso, le deliberazioni spettano alla commissione paritetica.

Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio possono sottoporre al Dipartimento proposte sulla programmazione didattica, sulla revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, nonché sull'organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità acquisti e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.